

**STATUTO
DELLA UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE**

COSTITUITA DAI COMUNI:

“ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE”

Atto costitutivo con rogito Segretario Comunale di Luserna San Giovanni Repertorio n. 6000 del 7 gennaio 2014 (registrato a Pinerolo il 21/01/2014 al n. 1, Serie 2)

1^ modifica approvata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 in data 16/09/2014

2^ modifica approvata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 in data 28/12/2020

SOMMARIO

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	Finalità
Art. 2	Elementi costitutivi
Art. 3	Principi della partecipazione
Art. 4	Sede dell'Unione
Art. 5	Stemma e gonfalone
Art. 6	Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi
Art. 7	Attività regolamentare

CAPO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8	Organi di governo dell'Unione
Art. 9	Composizione del Consiglio
Art. 10	Sedute di insediamento del Consiglio
Art. 11	Competenze del Consiglio
Art. 12	Funzionamento del Consiglio
Art. 13	Status dei Consiglieri
Art. 14	Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
Art. 15	Sostituzione dei Consiglieri
Art. 16	Commissioni Consiliari
Art. 17	Elezioni del Presidente
Art. 18	Competenze del Presidente
Art. 19	Cessazione dalla Carica
Art. 20	Composizione ed elezione della Giunta
Art. 21	Funzionamento e competenze della Giunta
Art. 22	Designazione dei rappresentanti dell'Unione in altri organismi

CAPO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 23** **Principi generali**
Art. 24 **Regolamento di organizzazione e dotazione organica**
Art. 25 **Il Segretario – funzioni e nomina**

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 26** **Principi generali**
Art. 27 **Finanze dell'Unione**
Art. 28 **Bilancio e programmazione finanziaria**
Art. 29 **Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti all'Unione**
Art. 30 **Controllo di gestione**
Art. 31 **Rendiconto di gestione**
Art. 32 **Costituzione dell'organo di revisione dei conti**
Art. 33 **Competenze dell'organo di revisione dei conti**
Art. 34 **Principi generali dei controlli interni**
Art. 35 **Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile**
Art. 36 **Controllo di gestione**
Art. 37 **Controllo per la valutazione del personale**
Art. 38 **Servizio di tesoreria**
Art 39 **Patrimonio**

CAPO V

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 40** **Durata dell'Unione – recesso – nuovi ingressi**
Art. 41 **Recesso del Comune**
Art. 42 **Effetti e adempimenti derivanti dal recesso**
Art. 43 **Scioglimento dell'Unione**

CAPO VI

MODIFICHE STATUTARIE

- Art 44** **Modifiche statutarie**

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45** **Atti regolamentari**
Art. 46 **Rinvio**
Art. 47 **Entrata in vigore**

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 48 **Rapporti di collaborazione**

Art. 49 **Convenzioni**

Art. 50 **Accordi di programma**

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

Art. 51 **Principi della partecipazione e accesso**

Art. 52 **Associazionismo e partecipazione**

Art. 53 **Istanze, petizioni ed interpello**

Art. 54 **Proposte di deliberazioni**

Art. 55 **Accesso agli atti**

Art. 56 **Partecipazione al procedimento**

Art. 57 **Pubblicità degli atti e delle informazioni**

POTESTA' NORMATIVA

Art. 58 **Statuto**

Art. 59 **Regolamenti**

Art. 60 **Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 61 **Atto costitutivo**

Art. 62 **Elezione del primo Consiglio dell'Unione**

Art. 63 **Il Segretario**

Art. 64 **Servizio di tesoreria**

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1- Finalità

1. L'Unione dei Comuni "UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE" nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai relativi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs.267/2000 T.U.E.L. per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici al fine di migliorare la qualità dei servizi , di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione è costituita per rafforzare i servizi resi alla popolazione allo scopo di realizzare lo sviluppo durevole e la rivitalizzazione del proprio territorio secondo i principi della sostenibilità. Persegue obiettivi di coesione sociale adeguata ai fabbisogni ed è improntata alla parità dei sessi. Promuove buone pratiche per la valorizzazione delle diversità, della creatività, della innovazione nello spazio alpino e la tutela dell'ambiente. Esercita funzioni e servizi comunali al fine di perseguire il contenimento della spesa degli enti territoriali ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Le modalità ed i tempi di concreta attuazione per ognuna delle funzioni e dei servizi sopra elencati verranno stabiliti con apposita deliberazione annuale programmatica del Consiglio dell'Unione che preveda lo studio analitico di risorse umane esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, l'individuazione delle modalità di utilizzo di tali risorse da parte dell'Unione stessa e la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi.
4. L'Unione di Comuni si riconosce nel principio della cooperazione ed integrazione con altri sistemi territoriali dell'Unione Europea e si impegna ad attuare tali fini istituzionali mediante l'attuazione (progettazione, realizzazione, istruttoria e rendicontazione) di progetti speciali integrati(transfrontalieri, transnazionali, di cooperazione decentrata e cooperazione allo sviluppo) coerenti con l'idea di sviluppo socio-economico condivisa dal territorio e assunta d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi protocolli, accordi e convenzioni stipulati tra le parti. L'Unione si impegna a rivestire parte attiva sia nella conclusione dei progetti già in essere, sia nella progettazione di nuovi strumenti coerenti con le direttive comunitarie, pienamente conscia dei vantaggi economici e sociali apportati da tali strumenti al territorio montano.
5. All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità, attraverso lo strumento della Convenzione tra i Comuni

Art. 2 – Elementi costitutivi

L'Unione è Ente Locale autonomo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare e finanziaria, nell'ambito dei principi delle normative comunitarie, statali, regionali, nonché delle norme del presente Statuto.

Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. I cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 4 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede legale in locali concessi dal Comune di Torre Pellice (attualmente siti in Via Alfieri n. 8). Il cambiamento di sede o di indirizzo non comporta modifica statutaria
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono o all'interno della sede legale o nelle sedi dei Comuni aderenti l'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sedi diverse, purchè ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Presso la sede dell'Unione é individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 5 - Stemma e Gonfalone

1. L'Unione ha un proprio stemma e gonfalone il cui uso è disciplinato da un apposito regolamento.
2. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Comuni "UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE" e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
4. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

Art. 6 – Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato in via di principio dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta, e regolamentato nel dettaglio mediante specifici protocolli approvati dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni associati.

2. Il riparto dei costi delle spese generali di funzionamento sarà determinato in base alla popolazione dei singoli Comuni partecipanti all'Unione. Per i servizi erogati il regolamento disciplinerà le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese.
3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono:
 - le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - la funzione fondamentale dei Comuni quale il Catasto;
 - la funzione fondamentale dei Comuni quale la Protezione Civile
4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione
5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione nel rispetto della normativa vigente.
6. Ulteriori disposizioni in merito alla gestione associata di funzioni e servizi sono meglio precisate nei successivi articoli.

Art. 7 - Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) il Presidente
 - c) la Giunta
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.
3. Ai componenti del Consiglio, della Giunta e al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco.
4. L'Unione riconosce nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna. A tale fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a promuovere la presenza di entrambe i sessi.

Art. 9 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto come segue:
 - a) un rappresentante la maggioranza di ciascun Comune associato, individuato nel Sindaco o in altro Consigliere nominato con decreto dal Sindaco stesso; in caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario
 - b) un numero di rappresentanti delle minoranze dei Comuni associati pari al 40 per cento dei rappresentanti della maggioranza di cui alla precedente lettera a), arrotondato per difetto o eccesso, individuati come previsto dal successivo comma 2.
2. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
3. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso, ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.
4. Qualora decada un rappresentante della minoranze la Conferenza straordinaria dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni.
5. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti

del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in proporzione purché non sia al di sotto della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

6. La scadenza del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri superiore alla metà comporta la decadenza di tutti gli organi di governo dell'Unione i quali tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 10 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni dal Sindaco del Comune più popoloso che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente.

Art. 11 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione, che è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Al Consiglio dell'Unione, in particolare, competono le attribuzioni elencate all'art 42 del Testo Unico.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
4. L'attività di controllo sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto ed al regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio procede all'elezione del Presidente dell'Unione ai sensi dell'art. 17, da scegliersi tra i componenti Sindaci dei Comuni partecipanti. Successivamente, il Presidente procede alla nomina del Vicepresidente e dei membri della Giunta, da scegliersi tra i componenti Sindaci, e consiglieri dei Comuni partecipanti tra quelli delegati all'interno del Consiglio dell'Unione.
6. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente dell'Unione e dei singoli Assessori.
8. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
9. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata successivamente alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.
10. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
11. Il Consiglio dell'Unione approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, il

regolamento per il funzionamento dello stesso.

12. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 13 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; i Consiglieri non percepiscono gettoni di presenza, per le missioni nell'interesse dell'Unione autorizzate dal Presidente viene riconosciuto il rimborso delle spese.
3. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.
4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte
5. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre sedute consecutive senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
6. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
7. Sono cause giustificative delle assenze: malattie, motivi inderogabili di lavoro, eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.
8. Al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, i Consiglieri non residenti nell'Unione sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolate dall'art. 38, comma 8, del Testo Unico.
10. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di

iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

11. Il Presidente può affidare mediante proprio decreto a Consiglieri dell'Unione incarichi per l'elaborazione e approfondimento di singoli studi, su specifiche e determinate materie e per la collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza che queste attività si estrinsechino in atti a rilevanza esterna o si concretizzano in atti di gestione amministrativa.
12. I Consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.
13. I Consiglieri delegati si avvalgono dei mezzi e delle strutture dell'Ente e della collaborazione con gli uffici per l'espletamento degli incarichi conferiti.

Art. 14 - Durata in carica dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio Comunale, relativa alla convalida degli eletti.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio Comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. I rappresentanti di un Consiglio Comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) nullità dell'elezione;
 - d) perdita della qualità di Consigliere Comunale
 - e) altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - f) morte.

Art. 16 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate da apposito regolamento.

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Nella seconda seduta è prevista la maggioranza relativa e nella terza il ballottaggio. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 18 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) rappresenta l'Unione in giudizio, ove non diversamente previsto dalla legge;
 - c) esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio, assicurando ai gruppi consiliari ove costituiti ed ai singoli Consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.
 - d) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - e) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
 - f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
 - g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione;
 - i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - j) può conferire a singoli Consiglieri le deleghe
 - k) Al Presidente è attribuito inoltre il potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti.
3. Al Presidente è attribuito inoltre il potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti.
4. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Il Vicepresidente è membro della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo o permanente, morte, dimissioni, decadenza e rimozione.
6. Quando anche il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.
7. In caso di assenza (morte) del Presidente, entro 30 giorni, si convoca il consiglio e si procede

all'elezione di un nuovo presidente con le stesse modalità della prima elezione.

Art. 19 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci all'atto della loro presentazione all'ufficio protocollo dell'Unione.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei due terzi suoi componenti.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. La sostituzione del Presidente cessato dalla carica per i suddetti motivi deve avvenire entro 30 giorni dall'evento. La convocazione del Consiglio spetta al Vice Presidente o al Sindaco del Comune più popoloso.
6. In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni.

Art. 20 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da un massimo di 5 membri compreso il Presidente.
2. I componenti della Giunta sono nominati dal Presidente scegliendo tra i componenti del Consiglio dell'Unione.
3. Tra i componenti della Giunta il Presidente nomina il Vicepresidente.

Art. 21 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

- d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta della metà componenti.
 4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
 5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
 6. Le sedute non sono pubbliche, e si svolgono a porte chiuse.
 7. Possono assistere alle sedute della giunta, senza diritto di voto, i consiglieri delegati.
 8. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 22 - Designazioni di rappresentanti dell'Unione in altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi approvati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società e di altri enti, i quali relazionano periodicamente alla Giunta.
2. I rappresentanti dell'Unione in società ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente quando, successivamente alla nomina, siano intervenute cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 23 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dallo Stato dalla Regione o dalla Città Metropolitana.

3. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

Art. 24 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento potrà prevedere assunzioni di personale a tempo determinato ivi compreso i dirigenti ai sensi art. 110 – comma 1 del D.Lgs. 267/00.

Art. 25 - Il Segretario - Funzioni e nomina

1. Il Segretario dell'Unione deve essere un Segretario Comunale che presti servizio in almeno uno dei Comuni dell'Unione Montana e, ai sensi del presente statuto, è nominato dal Presidente dell'Unione.
2. La nomina avviene mediante contratto a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Presidente che lo ha nominato ed il Segretario cessa automaticamente dall'incarico, con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il provvedimento di nomina fissa anche il compenso da corrispondere al Segretario, tenendo conto anche della densità demografica e delle funzioni esercitate dall'Unione, oltreché della responsabilità diretta di servizi eventualmente affidatigli.
3. Nel caso venga a mancare il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il Presidente e il Segretario, è data facoltà ad entrambe le parti di sciogliere anticipatamente e unilateralmente il contratto di incarico con adeguato preavviso.
4. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario entro dieci giorni dall'insediamento, con apposito decreto.
5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici dell'Unione e ne cura la verbalizzazione. Sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi e dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi.

Il Segretario in particolare:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio della Unione e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) fornisce consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici dell'Unione;
- c) può rogare i contratti in forma pubblica in cui è parte l'unione e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Unione;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 26- Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art 27 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - a) fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
 - b) fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - c) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni qualora previsti dalla legge
 - d) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
 - e) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
 - f) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - g) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
 - h) trasferimenti della Regione e della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
 - i) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
 - j) rendite patrimoniali
 - k) accensione di prestiti
 - l) prestazioni per conto di terzi
 - m) altri proventi o erogazioni.
3. Essendo trasferite all'Unione le funzioni previste in attuazione dell'art. 8, comma 4, della L.R. 20.01.97, n. 13, la stessa è competente ad incassare i proventi di cui al suddetto art. 8, comma 4. Tali proventi saranno utilizzati nella misura massima che verrà stabilita dalla Giunta per il funzionamento della struttura dell'Unione per la redazione, trasmissione, monitoraggio e rendicontazione, in concorso con gli uffici tecnici comunali, di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio secondo programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana approvati dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

5. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio

Art. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dal documento unico di programmazione e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 29 - Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti all'Unione

1. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario ordinario dell'Ente attraverso trasferimenti di risorse, stabilite con deliberazione consiliare, secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente ed al grado di fruizione dei servizi da parte del singolo Comune.
2. Le modalità ed i tempi dei trasferimenti di cui al comma 1 sono dettati dal regolamento di contabilità e sono disposti sulla base di idonea certificazione del Presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
3. Il costo delle funzioni esercitate e dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
4. Le tariffe dei servizi gestiti dall'Unione devono essere determinate, per tutti i Comuni partecipanti, in modo da garantire tendenzialmente la copertura del cento per cento dei costi diretti ed indiretti dei servizi gestiti. I servizi di carattere istituzionale gestiti direttamente dall'Unione che non generino entrate sufficienti per la copertura dei relativi costi sono finanziati dai Comuni aderenti secondo i criteri indicati nel regolamento, tenendo conto anche dell'effettivo utilizzo dei servizi stessi.
5. Qualora un Comune non partecipante all'Unione richieda dei servizi, i costi diretti dei servizi forniti dall'Unione a Comuni non partecipanti all'Unione sono addebitati interamente, agli stessi, previa apposita convenzione.
6. La mancata erogazione all'Unione degli importi dovuti entro trenta giorni dalla formale richiesta può comportare l'applicazione di interessi per ritardati pagamenti. Se a seguito di reiterate sollecitazioni il Comune non provvede al pagamento verrà sottoposto alla procedura di espulsione di cui all'art. 42.
7. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 30 - Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 31 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 32 - Costituzione dell'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti è nominato dal Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia al regolamento di contabilità, nonché alle norme di cui al Titolo VII del Testo Unico.

Art. 33 - Competenze dell'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di indirizzo e di controllo, con la Giunta, con il Presidente, con il Segretario ed i funzionari dell'Unione;
 - b) esprime pareri in materia di:
 - strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - proposte di ricorso all'indebitamento;
 - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - d) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al rendiconto;
 - f) esercita ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi dell'Unione, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio dell'Unione.

3. Oltre alle attività di cui ai commi 1 e 2, l'organo di revisione svolge le funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico nonché, se richiesto, collabora con gli organi di gestione.

Art. 34 - Principi generali dei controlli interni

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Unione effettua le seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la correttezza e la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - d) controllo sugli equilibri finanziari per vigilare sul mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa
 - e) controllo per la valutazione del personale, l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e l'accertamento di eventuali responsabilità;
2. Ai sensi dell'art. 147, comma 5, del D.Lgs. 267/00, per l'effettuazione dei controlli interni l'Unione può stipulare una o più convenzioni con altri enti locali, al fine di costituire uffici unici; all'interno della convenzione stessa sono regolate le modalità di costituzione e di funzionamento di tali uffici unici.

Art. 35 - Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal responsabile del servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Per il controllo preventivo di regolarità contabile, prima dell'adozione finale degli atti che possono comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (deliberazioni, determinazioni, decreti) dovranno essere acquisiti sulla proposta il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato dal regolamento.
4. L'Unione è tenuta a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.
6. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 36 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. L'organo competente, le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 37 - Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Un apposito soggetto valutatore, nominato dal Presidente su proposta dalla Giunta, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. Al soggetto valutatore può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie stabilite per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art 38 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.
3. L'Unione potrà anche avvalersi del servizio di tesoreria al fine di ottenere anticipazioni di cassa, da estinguere entro il relativo anno finanziario, per fare fronte a momentanee necessità finanziarie.

Art 39 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione o ceduti da altri Enti.
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 40 - Durata dell'Unione- recessi – nuovi ingressi

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.
2. L'Unione rimane in essere fino a che a comporla siano almeno due Comuni.
3. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione delle deliberazioni di scioglimento adottate dai consigli comunali.
4. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente protempore assume le funzioni di commissario liquidatore con i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
5. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti mediante accordo fra gli enti interessati. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e di mobilità dei pubblici dipendenti. Nel caso in cui non si potesse attribuire uno o più dipendenti alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, questi vengono posti in mobilità secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro al momento vigenti. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.
6. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, l'adesione di altri Comuni Montani che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Per essere ammessi i nuovi comuni devono approvare, prima di entrare nell'unione, lo statuto in vigore.
7. Per essere ammessi i nuovi Comuni dovranno certificare la bontà della propria situazione economico-patrimoniale dando atto che non ci sono situazioni pendenti (come ad es. cause in corso, mutui pregressi, ec...) tali da pregiudicare la stabilità finanziaria ed economica dell'Ente stesso, e richiesta anche la certificazione dei Revisori.

8. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che, entro il 31 dicembre, i consigli di tutti i Comuni partecipanti, compreso l'istante, abbiano approvato l'adesione e le eventuali modifiche allo Statuto dell'Unione che si rendessero necessarie in conseguenza della nuova adesione.

Art. 41 - Recesso del Comune

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Detto recesso non può essere esercitato se non dopo il decorso di tre anni dalla costituzione dell'Unione.
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione, fatto salvo il mantenimento degli obblighi finanziari di cui al comma successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei rappresentanti del Comune receduto negli organi dell'Unione.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso e le spese relative al personale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
4. È consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. E' altresì considerata causa di recesso la mancata nomina da parte dei Consigli comunali dei propri rappresentanti in seno all'Unione entro il termine di 30 giorni L'eventuale nomina effettuata dopo tale termine, ma prima dell'efficacia del recesso di cui al precedente comma 2, non rende applicabile la presente disposizione.
7. Il Comune recedente ha comunque diritto di usufruire, anche dopo il recesso, di quei servizi appaltati precedentemente ed ai quali ha contribuito finanziariamente in quota parte, fino allo scadere di quei contratti, fatti salvi accordi diversi.
8. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso

Art. 42 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso ed espulsione

1. Il Consiglio dell'Unione, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre l'espulsione dall'Unione di un Comune partecipante nei seguenti casi:
 - a) mancata erogazione all'Unione degli importi dovuti entro i tempi e secondo le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 37 comma 6
 - b) gravi inosservanze dello statuto, dei regolamenti o degli atti fondamentali adottati dal Consiglio;
 - c) adozione od omissione di atti da parte di un Comune partecipante, incidenti sulla vita dell'Unione, in violazione di leggi, statuti, regolamenti o deliberazioni dell'Unione.
2. La procedura di espulsione è disciplinata da apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) deve essere attivata dal Presidente dietro formale richiesta, sottoscritta da almeno un

- terzo dei consiglieri assegnati;
- b) deve essere sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta;
- c) deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati.
3. Nell'ipotesi di espulsione, al Comune espulso si applica la disciplina di cui all'art. 49 comma 2, 3, 4, 5

Art. 43 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata alla scadenza del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE

STATUTARIE Art 44 -

Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta, oltre che agli organi dell'Unione ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Le modifiche dello statuto dell'Unione sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
3. Le modifiche dello statuto dell'Unione sono deliberate ed entrano in vigore rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, del D. Lgs. N. 267/2000.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana.
2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 46 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.
2. L'entrata in vigore del presente Statuto è subordinata alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi pretori dei Comuni costituenti l'Unione.
4. Esso viene pubblicato inoltre, unitamente all'atto costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 48 - Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni partecipanti, con le altre Unioni, i Comuni limitrofi e gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di altri Stati appartenenti all'Unione europea allo scopo di assicurare un'elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta sia indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 49 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare, con altre Unioni, con tutti o parte dei Comuni aderenti e con altri enti locali apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Art. 50 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente

promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, intervento o progetto al quale si riferisce l'accordo.

2. L'accordo è stipulato dal Presidente sentiti gli organi dell'Unione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
4. Ove l'accordo comporti la variazione degli strumenti urbanistici di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, l'adesione del Presidente allo stesso sarà subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio del Comune interessato che operi la suddetta modifica degli strumenti urbanistici.
5. Per quanto non incompatibili, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del Testo Unico.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

Art. 51 - Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini dell'Unione stessa il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi da essa formati o comunque detenuti.
2. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 52 - Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul territorio senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale e promuove altresì organismi di partecipazione all'amministrazione locale previsti dalla legge, di cooperazione dei cittadini ed, in particolar modo, quelli di volontariato sociale.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi, nonché i consigli comunali dell'Unione.
4. L'Unione nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Inoltre, il Consiglio dell'Unione può deliberare l'istituzione di organi consultivi. Le delibere istitutive delle consulte ne disciplinano gli scopi, la composizione rispettosa del pluralismo e della rappresentatività territoriale, la durata e quant'altro necessario al loro funzionamento.
6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Unione.

Art. 53 - Istanze, petizioni ed interpello

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente dell'Unione istanze su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando, in forma collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi dif- fusi.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di interpello da utilizzare con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.
4. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame ed il riscontro delle istanze, delle petizioni e degli interPELLI di cui ai commi precedenti.
5. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni e delle proposte e trasmettono l'atto al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art 54 - Proposte di deliberazioni

1. I cittadini dei Comuni partecipanti all'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi, comprese le modifiche al presente Statuto, ed inoltrarle al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, i termini ed i soggetti ai quali deve essere fornita la risposta.

Art. 55 - Accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell'Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e del presente Statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
5. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati ed intervenire nel procedimento.
6. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
7. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, quelli esplicitamente individuati dal regolamento e quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, finalizzata a non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

8. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
9. È in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 56 - Partecipazione al procedimento

1. L'Unione comunica l'avvio del procedimento amministrativo secondo quanto stabilito dalle relative norme legislative e regolamentari.
2. I portatori di interessi, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
3. Nello svolgimento della propria attività, l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione.

Art. 57 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità.
4. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire effettivamente una diffusione capillare delle informazioni.
5. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Unione.
5. La pubblicazione, con effetto di pubblicità legale, di atti e provvedimenti amministrativi avviene sul sito informatico istituzionale dell'Unione.

POTESTA' NORMATIVA

Art. 58- Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Unione stessa.
2. Il presente Statuto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti all'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione, su iniziativa del Presidente, della Giunta o di singoli Consiglieri, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; (Modificato con deliberazione del Consiglio del 31.03.2015, n. 1)

Art. 59 - Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione ed attività, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i

Comuni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Testo Unico.

2. L'Unione, inoltre, emana regolamenti nelle altre materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto.
3. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio informatico dell'Unione contestualmente alla deliberazione di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa. Entrano in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
5. I regolamenti del Consiglio o della Giunta, dichiarati urgenti in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e del regolamento stesso.
6. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 60 - Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il mero recepimento da parte dello Statuto di variazioni legislative non è soggetto alle procedure ed alle maggioranze richieste dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico.
3. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 61 - Atto costitutivo

1. Il Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche entro trenta giorni dall'acquisizione delle delibere di approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni partecipanti, provvede a convocare i Sindaci dei rispettivi Comuni per la sottoscrizione formale dell'atto costitutivo dell'Unione.
2. La stipula dell'atto costitutivo dell'Unione avviene da parte dei Sindaci di ciascun Comune partecipante presso la sede del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
3. Il rogito e la registrazione dell'atto costitutivo nella forma pubblico-amministrativa sono assicurati dal Segretario del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
4. Con la stipula dell'atto costitutivo, l'Unione di Comuni assume personalità giuridica di diritto pubblico e diventa operativa a tutti gli effetti di legge.

Art. 62 - Elezione del primo Consiglio dell'Unione

1. Entro trenta giorni dall'esecutività del presente Statuto, i consigli dei Comuni partecipanti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione.

Art. 63 - Il Segretario

1. In via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario del Comune di maggiori dimensioni demografiche.

Art. 64 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, verrà espletato a norma di legge